DISPOSIZIONI URGENTI DI PROTEZIONE TEMPORANEA PER LE PERSONE PROVENIENTI DALL'UCRAINA

Art. 2

Proroga dei permessi di soggiorno per le persone provenienti dall'Ucraina

I permessi di soggiorno in scadenza al 4 marzo 2023, rilasciati ai beneficiari di protezione temporanea ai sensi della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio , del 4 marzo 2022, che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE del Consiglio , del 20 luglio 2001, conservano la loro validita' fino al 31 dicembre 2023. I permessi di soggiorno di cui al primo periodo perdono efficacia e sono revocati, anche prima della scadenza, in conseguenza dell'adozione, da parte del Consiglio dell'Unione europea, della decisione di cessazione della protezione temporanea.

Versione in vigore dal 29 aprile 2023, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina
Estremi	Decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 2023

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-di-protezione-temporanea-per-le-persone/art-2-proroga-dei-permessi-di-soggiorno-per-le-persone-provenienti-dall

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it